

togliere ai magistrati l'arbitrio di prolungare sotto un pretesto e a loro beneplacito, e secondo la natura delle loro opinioni politiche, l'arresto di un individuo prima che si riconosca se sia fondato o no, e non renderebbe illusoria l'efficacia della legge quanto all'azione governativa.

La ragione poi per cui sembra opportuno che i magistrati abbiano, a preferenza di ogni altro processo in corso, ad occuparsi di quelli relativi alla presente legge, è evidente. Gli altri arresti, o riguardano individui sorpresi in flagrante delitto, o vengono ordinati dai magistrati dopo cognizione di causa e regolare procedimento, e, tanto in un caso che nell'altro, molto più probabile, per non dire quasi certa, è la colpevolezza dell'arrestato. Ma per gli arresti preventivi non havvi eguale guarentigia, ed è in questo senso giusto ed opportuno che i relativi giudizi si compiano tosto ed a preferenza dei primi. Io spero perciò che il Ministero e la Commissione vorranno accettare questo emendamento, che, sanzionando una maggiore cautela, e giustissima, non incaglia nè menoma l'efficacia della legge e della straordinaria facoltà che gli si concede in forza della medesima.

**IL PRESIDENTE.** Io domanderò se l'emendamento del deputato Chiarle sia appoggiato.

(È appoggiato.)

**SIOTTO-PINTOR, relatore.** La Commissione accetterà volentieri l'emendamento del deputato Chiarle, se egli sarà cortese di allegare un motivo il quale dimostri che nel suo emendamento si contenga più di ciò che racchiudono le parole della Commissione: *colla massima sollecitudine*; ma siccome la Commissione non è di ciò persuasa, perciò persiste nella sua redazione.

**CHIARLE.** L'aggiunta fatta nel mio emendamento consiste in questo, che io vorrei che i tribunali dovessero occuparsi a preferenza d'ogni altro processo in corso e in via d'urgenza, di quelli che sono relativi alle contravvenzioni al disposto della legge di cui si tratta, quando che la Commissione avrebbe nel precedente paragrafo solo aggiunta la frase: *colla massima sollecitudine*.

**SIOTTO-PINTOR, relatore.** *Colla massima sollecitudine* vuol dire lo stesso.

**IL PRESIDENTE.** Dimanderò se la Camera vuole adottare quest'emendamento.

(Non è adottato.)

Ci rimane dunque a votare il paragrafo della legge come è stato presentato dalla Commissione.

(La Camera approva.)

Adesso viene in discussione quella porzione di paragrafo, sì del deputato Brofferio che del deputato Boncompagni, che riguarda le punizioni di quegli agenti che avessero male arrestato.

**SIOTTO-PINTOR, relatore.** Tutte queste aggiunte sono abbastanza comprese nelle disposizioni del diritto comune. La responsabilità del Ministero non è mai esclusa, e la legge stessa che discutiamo ne segna abbastanza i termini. Dunque l'esprimerlo non farebbe che apporre una certa taccia di sfiducia nel Ministero, il quale non la merita certamente.

**CORNERO G. B.** Io aggiungerò all'osservazione fatta dal mio collega, che la distinzione ieri dimostrata tra l'arresto eseguito dagli agenti subalterni senza alcun ordine del Ministero e l'arresto seguito d'ordine del Ministero risolverebbe tutte le difficoltà. Diffatti, se l'arresto è eseguito da un agente subalterno senza ordine del Ministero, provvede immediatamente l'art. 211 del Codice penale; se l'arresto è eseguito d'ordine del Ministero, allora cade a discutersi la responsabilità dei ministri.

Nel primo caso agli agenti subalterni, che così agiscono senza far constare di un ordine del Ministero, provvede senz'altro il diritto comune a cui l'articolo del progetto si riferisce, sicchè non vi è bisogno di provvidenza. Se poi si tratta della responsabilità dei ministri per loro stessi, è inutile di venire oggidì a chiedere l'applicazione degli articoli 36 e 47 dello Statuto; l'art. 36 dice: « Il Senato è costituito in alta Corte di giustizia con decreto del Re per giudicare dei crimini d'alto tradimento, e per giudicare i ministri accusati dalla Camera dei deputati. » L'art. 47 dice: « La Camera dei deputati ha il diritto di accusare i ministri del Re e di tradurli dinanzi all'alta Corte in giudizio. » A che serve pertanto discutere quest'oggi e far delle aggiunte al progetto di legge? Quando verrà il caso degli agenti subalterni, abbiamo già detto che la legge provvede; quando verrà il caso di discutere la responsabilità dei ministri, lasciamo alla Camera dei deputati che faccia ella stessa, occorrendo, l'accusa. Ad ogni modo è affatto inutile prendere una disposizione in quest'oggi.

**BONCOMPAGNI.** Siccome la Commissione ha dichiarato che il mio emendamento si contiene implicitamente nel progetto di legge, e siccome io aderisco interamente ai principii espressi dai commissari, così ritiro il mio emendamento. (Bravo! bravo!)

**IL PRESIDENTE.** Il deputato Boncompagni avendo ritirato il suo emendamento, non resta che a votare sopra quello del deputato Brofferio.

**BROFFERIO.** Quando proponeva l'emendamento di cui si tratta, io rappresentava alla Camera come ben sapessi che già nel Codice fosse provveduto contro i reati di abuso di potere e di atti arbitrari, e solo aggiungeva quelle poche linee alla legge, acciocchè suonasse come un ricordo salutare all'orecchio di coloro che dovevano eseguirla ed acciocchè servisse di qualche giustificazione al rigoroso provvedimento della Camera.

Un ricordo per gli altri e una giustificazione per noi, credetelo, o signori, non saranno opera nè inutile, nè svantaggiosa.

**IL PRESIDENTE.** Interrogherò la Camera se intende adottare il paragrafo aggiunto dal deputato Brofferio, il quale dice: *Nel caso che, ecc. (Vedi sopra)*

(Non è adottato.)

Passeremo alla discussione del terzo paragrafo del progetto.

**BERTINI B.** Ho chiesta la parola per proporre una uniformità di redazione. È detto nel primo paragrafo:

« Durante il termine stabilito colla presente legge, è concessa al Governo la facoltà, » ecc. E quindi al terzo paragrafo: « È parimente *accordata* durante il detto termine. » Poi al paragrafo quarto si dice: « È infine concessa al Governo la facoltà, » ecc.

Io proporrei che si mettesse *concessa* anche al paragrafo terzo, invece di *accordata*, per la uniformità.

**IL PRESIDENTE.** Chiederò se sia appoggiata la proposta del deputato dottore Bertini.

(Non è appoggiata.)

Metto dunque ai voti il paragrafo quale fu proposto dalla Commissione.

(È approvato.)

Leggo il paragrafo quarto:

« È infine concessa al Governo, sempre durante il detto termine, l'autorità di rinviare ai rispettivi loro paesi nativi tutti i mendicanti e vagabondi dello Stato, sottoponendoli colà alla sorveglianza della sicurezza pubblica, oppure di farli ricoverare, quando lo stimi, negli appositi stabilimenti pubblici. »